Osservazioni Emendamento articolo 4

All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) all'articolo 17, comma 1, lettera h), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i prodotti installati o sostituiti nell'ambito delle opere di cui al primo periodo, riconducibili alle tipologie di intervento di cui all'articolo 360-ter, comma 2, lettera e) spese per la sostituzione di finestre comprensive di infissi; si applicano i requisiti tecnici previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, e successive modificazioni.».

Relazione illustrativa

La proposta emendativa è finalizzata a rafforzare l'efficacia degli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi volti al conseguimento di risparmi energetici ammessi alle detrazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio, assicurando che, nei casi in cui tali interventi comportino l'installazione o la sostituzione di prodotti aventi incidenza sulle prestazioni energetiche degli edifici, siano rispettati adeguati requisiti tecnici e prestazionali.

In particolare, la disposizione interviene sull'articolo 17, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che ricomprende tra gli interventi agevolabili le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia.

L'emendamento prevede che, qualora nell'ambito di tali opere siano installati o sostituiti prodotti riconducibili alle tipologie di intervento individuate dall'articolo 360-ter, comma 2, lettera e), trovino applicazione i requisiti tecnici previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020 e successive modificazioni.

La modifica è volta, pertanto, ad assicurare maggiore omogeneità nella disciplina tecnica applicabile a interventi aventi analoghe finalità di risparmio ed efficientamento energetico, (la sostituzione di infissi appunto) evitando che la scelta dello specifico regime di detrazione fiscale possa determinare l'applicazione di standard prestazionali differenti a prodotti destinati alla medesima funzione.

La previsione proposta consente, pertanto, di evitare che prodotti aventi la medesima funzione e installati con la medesima finalità di risparmio energetico possano beneficiare di una detrazione fiscale pur in assenza di requisiti prestazionali coerenti con quelli richiesti per interventi tecnicamente analoghi.

La proposta non interviene sulle aliquote della detrazione, sui limiti massimi di spesa, sulla durata della detrazione né amplia le categorie di interventi ammessi al beneficio. Essa introduce esclusivamente una condizione di carattere tecnico relativa alle prestazioni dei prodotti utilizzati negli interventi aventi finalità di risparmio energetico.

La disposizione persegue quindi l'obiettivo di garantire che l'impiego di risorse pubbliche sotto forma di detrazione fiscale per interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici sia associato all'utilizzo di prodotti dotati di caratteristiche tecniche coerenti con tale finalità, contribuendo al contempo alla qualità degli interventi realizzati sul patrimonio edilizio nazionale e a una maggiore uniformità del quadro regolatorio.